



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI Barcellona P.G.

n. prot. 2547/2018

oggetto: Bando per tirocini formativi ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69, come modificato dalla legge di contorsione 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall' art. 50, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Nuovo Bando

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Preso atto delle disponibilità manifestate dai Sostituti Procuratori dell'Ufficio;

Visto l'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall' art. 50, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare il comma 1, che, testualmente, prevede:

*I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, **gli uffici requirenti di primo e secondo grado**, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. ...*

DETERMINA

Approvare il bando allegato e il modello di domanda di ammissione alla formazione teorico-pratica ai tirocini in oggetto.

Barcellona P.G. 3 OTT. 2018

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Emanuele Crescenti



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI Barcellona P.G.

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di diciotto mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G., ai sensi dell'art.73 del DL 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall'art.50, comma 2, del DL n.90 del 2014 (convertito nella legge 11.8.2014 n.114).

Ai sensi dell'art.73 del DL n.69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (convertito nella legge n.98 del 2013), come modificato dall'art.50, comma 2, del DL n.90 del 2014 (convertito nella legge n.14 del 2014) è **indetta la selezione di 10 stagisti da immettere presso la Procura della Repubblica nell'anno 2018-2019.**

### REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter. secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato **una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;**
- d) non abbiano compiuto trenta anni di età;

### MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEQUENTI

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore;

Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno rilevate automaticamente.

**Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno novecento ore annue;**

durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del DL 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98). "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi", fatto salvo quanto disposto dai commi 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, come introdotti dalla legge 14/2014 di conversione con modifiche del DL 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle **borse di studio**; spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis e ter del DL 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98) come modificato dall'art.50 bis del DL n.90 del 2014 (convertito nella legge n.14 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché

con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

### **OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO**

Il tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:

Studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;

Affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato;

Redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informatici;

formulazione del capo d'imputazione

elaborazione dei provvedimenti di archiviazione

elaborazione delle citazioni dirette a giudizio ex art. 550 c.p.p.

elaborazione delle richieste di rinvio a giudizio al gup ex art. 416 c.p.p.

partecipazione alle udienze preliminari

partecipazione alle udienze dibattimentali monocratiche e collegiali

altri compiti previsti direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 precitato.

### **Obblighi del tirocinante:**

Il Tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:

svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

### **ESITO DELLO STAGE**

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

### **L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE**

È valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

**COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA** a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

**COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA** per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.